



N. 16/2018 R.C.P.

IL TRIBUNALE DI FERMO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Bruno Castagnoli	Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti	Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

---visto il ricorso depositato il 20 novembre 2018 dalla società **CONCERIA GARDENIA SRL IN LIQUIDAZIONE** con sede in Via Verdi n. 5 Porto Sant'Elpidio (FM) (partita IVA 01397230440) in persona del liquidatore Mirna Pelacani nata a Civitanova Marche il 17 agosto 1965 (C.F. PLCMRN 65M57C770J) autorizzata ai sensi dell'articolo 152 l.f. con delibera ai sensi dell'articolo 161 comma VI l.f. con il quale veniva richiesta al Tribunale la assegnazione di un termine per il deposito del piano e della proposta concordatari;

--- visto il decreto del 26 novembre 2019 con il quale il Tribunale concedeva termine fino al 21 marzo 2019;

--- atteso che in data 21 marzo 2019 la proponente provvedeva al deposito del ricorso unitamente alla relazione dell'attestatore dott. Alessandro Felicioni ex art 161 comma 3 l.f. sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano proposto;

OSSERVA

La società **CONCERIA GARDENIA SRL IN LIQUIDAZIONE** viene costituita nel 1994 con oggetto sociale attività di lavorazione e rifinitura di peli grezze e semilavorate e commercio all'ingrosso e al minuto di pellami, cuoio, articoli per calzature e pelletterie. Tale oggetto prevalente, sin dalla sua costituzione, è stato sempre accompagnato da attività secondarie quali operazioni commerciali, industriali, finanziarie mobiliari ed immobiliari necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

Società a gestione familiare ha sottoscritto nel 1994 contratto di affitto della azienda **GEVOPEL SRL** comprensivo di impianti, macchinari e marchi esercitando così la sua attività commerciale in forza del predetto.

Il capitale sociale della **CONCERIA GARDENIA SRL**, pari ad euro 15.200,00, risulta interamente versato e la compagine risulta costituita da Pelicani Mirna , Pelicani Ilario,



Iancarelli Gabriela, la società è stata posta in liquidazione nel 2018 con nomina di liquidatore unico nella persona della sig.ra Pelicani Mirna conferendole ogni potere di amministrazione e rappresentanza.

Cause della crisi

La crisi del settore calzaturiero ha colpito anche la proponente che vede la impossibilità di prosecuzione della liquidazione volontaria per calo delle richieste di lavorazioni e difficoltà nell'incasso dei crediti.

Anche la crisi finanziaria ha rivestito un ruolo importante con irrigidimento degli istituti di credito nella concessione di finanziamenti e aumento degli interessi passivi.

Nel 2018 è naufragato il tentativo di accordo di ristrutturazione dei debiti con l'esigenza emersa di presentare ricorso prenotativo per piano di concordato.

La società non è stata più in grado di onorare il canone di affitto con l'effetto di rendere necessaria la restituzione della azienda alla GEVOPEL SRL con prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo alla concedente alla data del 16 luglio 2018.

L'attestatore ha verificato quanto dichiarato dalla proponente e segnatamente se effettivamente la insorgenza della crisi è inquadrabile nell'esercizio 2017. Sul punto ha concluso per la evidente sopravvalutazione dei crediti commerciali e delle rimanenze di magazzino fino all'esercizio 2017 con successiva completa erosione del capitale sociale al punto che nell'esercizio 2018 l'indice di dipendenza finanziaria passa da 2,13% al 320,75%.

Anche l'attivo dal 2015 al 2018 si riduce di circa il 30%

ATTIVO

BENI MOBILI STRUMENTALI:

I beni sono stati fatti oggetto di perizia di stima del dott. Pierluigi Terribili del 14 febbraio 2019 per valore complessivo dei beni mobili strumentali pari ad euro 129.970,00,

La maggior parte di essi ha formato oggetto di contratto di affitto in favore della GEVOPEL SRL con canone mensile di euro 1.500,00 oltre IVA e pagamenti semestrali.

La GEVOPEL SRL ha presentato offerta irrevocabile di acquisto dei predetti beni strumentali per euro 450.000,00 euro oltre IVA da corrispondere in 12 rate trimestrali (termine ultimo dopo 36 mesi dalla omologazione)

GIACENZE PRODOTTI FINITI E MATERIE PRIME:

valore peritale di euro 252.931,00 alcuni di essi oggetto di offerta di acquisto da parte della GEVOPEL SRL al prezzo di euro 26.000,00. Per questi ultimi è stata avviata procedura competitiva con esame delle offerte fissato al 11 aprile 2019. Vendita esperita con aggiudicazione all'offerente



CREDITI COMMERCIALI:

che da stato patrimoniale risultano pari ad euro 119.468,91 vengono previsti realizzabili per euro 12.378,38 e valutati dal professionista attestatore con stress test nella misura di euro 4.000,00

CREDITI TRIBUTARI:

previsti nel piano per euro 71.944,73 e, a seguito di accertamento del professionista, immessi all'attivo per euro 59.542,64

CREDITI PREVIDENZIALI:

euro 373,02 azzerati dal professionista attestatore

ALTRI CREDITI:

da stato patrimoniale euro 31.375,68 completamente azzerati in piano

DISPONIBILITA' LIQUIDE per euro 4.718,65 ed euro 24.000,00 per canoni di affitto

Per un TOTALE ATTIVO da piano di EURO 819.588,78 stressato dal professionista in euro 752.400,49

PASSIVO:

PREDEDUZIONI di cui euro 73.560,00 per SPESE DI GIUSTIZIA ed euro 42.240,00 per spese di predisposizione del piano

DEBITI come da prospetto allegato al n. 22 e segnatamente:

Verso istituti di credito per euro 278.418,36

Verso fornitori

Verso amministrazione finanziaria e istituti di previdenza ed assistenza

Verso dipendenti di cui alla risoluzione del contratto di affitto di azienda del 30 giugno 1994 – atto del 20 marzo 2019

Altri debiti

Verso soci finanziatori con rinuncia al credito da formalizzare

Per un totale PASSIVO di euro 1.637.271,11 categoria chirografari ed euro 212.974,56 categoria privilegiati (rettificata dal professionista attestatore in euro 217.974,56 con introduzione del fondo spese)

PIANO

Evidentemente di natura squisitamente liquidatoria prevede la soddisfazione dei creditori mediante realizzazione dell'attivo patrimoniale e riscossione dei canoni di affitto dei macchinari in forza del contratto in essere con la GEVOPEL SRL dal 1 agosto 2018, canone che si prevede verrà corrisposto fino alla cessione con formalizzazione alla data della omologazione.



L'offerta per l'acquisto dei beni ammonta ad euro 450.000,00 euro oltre IVA, oltre canoni di affitto da corrispondere fino alla cessione che interverrà per complessivi euro 474.000,00.

Le materie prime e prodotti finiti si prevedono in alienazione nel rispetto delle procedure competitive. Per parte di essi è già stata aperta procedura competitiva con nomina del Commissario Giudiziale nella persona della dott.ssa Barbara Vallasciani, vendita tenuta in data 11 aprile 2019.

Residuano da liquidare beni per il complessivo valore di euro 230.174,00

PROPOSTA

La proponente offre ai creditori :

- soddisfazione integrale delle spese prededucibili e del debito privilegiato;
- pagamento del 29,98% dei creditori chirografari.

Suddivide i creditori in classi:

I CLASSE : PRIVILEGIATI per totale di euro 209.974,56 con pagamento integrale entro 1 anno e mezzo dalla omologazione

II CLASSE: CHIROGRAFARI per euro 1.617.852,86 (fornitori, banche, GEVOPEL per pagamento competenze dipendenti e TFR con rinuncia al privilegio) con pagamento nella misura del 29,98% entro 3 anni dalla omologazione

III CLASSE: POSTERGATI (pagamenti socio Ilario Pelicani per garanzia personale) per euro 279.253,70 con pagamento nella misura dello 0%

I debiti da lavoro dipendente maturati alla data della risoluzione del contratto di affitto del luglio 2018 sono stati corrisposti dalla GEVOPEL la quale, in forza della solidarietà ex lege, ha richiesto il pagamento delle dette somme alla CONCERIA GARDENIA SRL IN LIQUIDAZIONE. La Gevopel srl dichiara di aver rinunciato al riconoscimento del privilegio sulle predette somme ma non viene allegata la rinuncia espressa.

Nel debito privilegiato la proponente inserisce anche il debito per TFR maturato e maturando in capo ai dipendenti ancora in forza della GEVOPEL SRL che hanno proseguito con quest'ultima il contratto di lavoro in essere già la proponente. Il debito, indicato in categoria privilegiati, è stato stimato in euro 184.230,37.

ATTESTAZIONE:

L'attestazione ex art 160 comma 3 l.f.

Sulla veridicità

Genericamente il professionista dichiara di aver eseguito le verifiche circa la veridicità in esame analizzando le singole poste attive e passive.



Successivamente, nell'esame delle singole voci, si sofferma sulle attività compiute in particolare per riscontro dei debiti verso fornitori e debiti verso dipendenti.

Sulla convenienza

Il Collegio riscontrava come l'attestatore nulla dicesse in relazione alla convenienza del piano rispetto alla ipotesi liquidatoria fallimentare ovvero rispetto alla prosecuzione della liquidazione volontaria e rappresentava criticità per la assenza di qualsiasi garanzia da parte della offerente impegnatasi all'acquisto dei beni per un valore superiore del 350% rispetto alle stime in atti. Anche la sostanziale coincidenza tra la proponente e l'offerente poneva dubbi di legittimità al Tribunale, essendo la compagine sociale comunque riferibile sempre alla famiglia Pelacani.

Si aggiungeva come in ipotesi di alternativa liquidazione giudiziale, gli elementi richiamati dal professionista nella sua relazione, ivi compresa la sopravvalutazione dei crediti commerciali e delle rimanenze, avrebbero potuto formare oggetto di giudizio di responsabilità in capo agli amministratori.

Allo stato e sulla base degli elementi forniti dalla proponente la prospettiva concordataria rischia di generare debiti prededucibili che condurrebbero alla erosione delle disponibilità in danno del ceto creditorio.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con decreto del 16 aprile 2019 il Tribunale evidenziava alcuni aspetti da chiarire.

- In particolare si riscontrava come il tutto il piano ruotasse attorno alla contribuzione, per acquisto, da parte della società GEVOPEL SRL di beni strumentali e giacenze di magazzino. Società con medesima compagine sociale della proponente, elemento questo sottoposto alla cognizione del Tribunale solo attraverso la relazione di attestazione del professionista;
- l'offerta di acquisto dei beni strumentali e giacenze di magazzino da parte della GEVOPEL era assolutamente priva di garanzie
- mancava la rinuncia al privilegio da parte di GEVOPEL SRL per debiti dipendenti maturati prima della risoluzione del contratto di affitto e da essa corrisposti anche per la quota spettante alla CONCERIA GARDENIA
- **mancava la indicazione al passivo del debito per canoni di affitto** per i quali la CONCERIA GARDENIA risultava essere morosa
- Per i debiti chirografari non erano contemplati interessi fino al deposito del ricorso prenotativo



- Per i debiti privilegiati erano stati dall'attestatore previsti interessi per 3.000,00 euro fino al previsto pagamento, mentre non si chiariva se fosse contemplata nel fondo la rivalutazione monetaria per crediti da lavoro dipendente
- il Tribunale riscontrava la assoluta non convenienza della ipotesi liquidatoria rispetto alla liquidazione volontaria
 - il Cronoprogramma era apparso non veridico ne' attendibile posto che alla scadenza del previsto termine di pagamento dei creditori privilegiati la proponente sarebbe riuscita a realizzare circa 225.000,00 euro senza poter con esse poter provvedere al pagamento dei prededucibili e dei privilegiati come prospettato.

Il Tribunale concedeva termine di giorni 15 per rendere chiarimenti e fissava udienza al 21 maggio 2019.

Con decreto del 9 luglio 2019 il Tribunale si soffermava su alcuni aspetti ancora poco chiari anche all'esito delle memorie depositate. In particolare:

1. rispetto della percentuale minima da assicurare ai creditori chirografari dava atto della circostanza che la proponente mette a disposizione, subordinatamente all'omologa e a garanzia del pagamento di 450.000,00 offerti per l'acquisto dei beni strumentali del valore di euro 129.970,00, un bene immobile del valore di euro 150.000,00
2. sulle criticità sollevate rispetto alla evidenze contabili attesa la riduzione dell'attivo tra il 2017 e 2018 con rimanenze che scendono da 1.385.301,00 a 252.931,00, crediti che dapprima vengono valorizzati in euro 752.649,00 e nell'anno successivo in euro 107.610 per concludere nel piano per un realizzo dell'attestatore non superiore ad euro 4.000,00.

Inoltre l'attivo si è visto ridotto per minor valore delle rimanenze e dei crediti, ormai divenuti per intero irrecuperabili.

Si è assistito ad una riduzione di valore del patrimonio netto che dal 2017 al 2018 è sceso in perdita fino a 1.681.65,00 senza che ad esso si associa un maggior valore del debito complessivo, che rimane invariato negli anni critici.

Nel luglio 2018 le società Gevopel srl e CONCERTIA GARDENIA SRL (sostanzialmente con medesima compagine sociale attesa in entrambe la partecipazione maggioritaria della MIRNA PELACANI) risolvono il contratto di affitto di azienda e sempre nello stesso mese la proponente viene posta in liquidazione volontaria.

Oggi, la stessa Mirna Pelacani formula offerta di acquisto dei beni strumentali e materiali del valore peritale di euro 129.97,00 (non a caso coincidente con quello contabile del 2018) per euro 450.000,00 garantendola con beni immobili della Gevolel srl del valore di euro 150.000,00



Tali atti erano parsi al Collegio posti in essere allo scopo di avvalersi dello strumento concordatario, ponendo i creditori di fronte ad una situazione compromessa sotto il profilo delle garanzie patrimoniali in modo da far accettare ai creditori stessi un piano migliore di quello acquisibile in sede liquidatoria.

3. il Tribunale contestava altresì la effettiva esistenza dello stato di crisi atteso che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate emerge effettivamente lo stato di insolvenza della società che, verosimilmente, avrebbe dovuto emergere dalla documentazione contabile in epoca anteriore alla messa in liquidazione.

Circostanza questa che sollevava non poche criticità anche in relazione ai profili di responsabilità che si appalesano.

Con memoria depositata in data 4 settembre 2019 la proponente descrive la storia della GEVOPEL SRL, società che **nasce nel giugno dell'anno 1986** e che, per anni, svolge la propria attività aziendale con buoni risultati e provvede anche alla registrazione del marchio GEVOPEL. Nel luglio del 1994 l'azienda di esclusiva proprietà della GEVOPEL SRL viene concessa in affitto per atto del Notaio Dr. Alfonso Rossi alla Conceria Gardenia SRL costituita nel febbraio dello stesso anno, società che onorerà il contratto pagando con regolarità i canoni di affitto per **ben 24 anni** sviluppando l'azienda e garantendo costantemente una forza lavoro di circa 10-15 dipendenti. Tra l'anno 2017 e l'anno 2018 la Società proponente si è trovata in stato di crisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 l. fall. (stato di insolvenza riconosciuto dalla stesso Tribunale nel decreto citato in premessa), in conseguenza di molteplici fattori al punto da non consentirle di onorare il corrispettivo del canone per l'affitto dell'azienda nei confronti di Gevopel SRL arrivando a maturare un debito di oltre 86.000,00 Euro e conseguente retrocessione della azienda con cessazione della attività di impresa.

RILIEVO N. 1

In merito alla percentuale minima di soddisfazione dei creditori si precisa che le somme di cui potrà beneficiare la procedura provengono sostanzialmente da due fonti:

- a) la somma di Euro 450.000,00 oltre IVA viene offerta dalla società GEVOPEL SRL per acquisto dei macchinari e degli impianti subordinatamente alla omologazione del concordato. Tale società ha offerto in garanzia dell'adempimento un bene immobile di proprietà avente un valore commerciale stimato in circa 150.000,00 euro.

La proponente pone a garanzia anche il valore del marchio GEVOPEL e della relativa azienda 1.000.000,00 che, se offre una qualche garanzia per il pagamento dei canoni di affitto e del



prezzo di offerta, non può generare ex se garanzia di soddisfazione del ceto creditori della CONCERIA GARDENIA SRL non essendo poste liquidabili;

b) la ulteriore somma di Euro 252.931,00 oltre IVA potrà essere ricavata dalla vendita delle giacenze di magazzino (pellami) stimati dal Perito Dr. Terribili già al valore di REALIZZO e non al valore di mercato che potrebbe essere maggiore. I pellami “wet blue” sono già stati venduti sulla base di una offerta superiore al valore di stima e la procedura ha già incassato la somma di Euro 26.000,00 oltre IVA. Potrebbero concretizzarsi a breve da parte di soggetti terzi manifestazioni di interesse all’acquisto dei pellami che fanno ritenere plausibile l’effettivo realizzo da parte della procedura della somma stimata dal Dr. Terribili.

La percentuale di soddisfazione dei creditori prevista su basi prudenziali è del 29,98% e quindi superiore alla soglia minima del 20,00%.

Il rilievo appare solo in parte superato atteso il disposto dell’articolo

RILIEVO N.2

I due rilievi centrali che vengono mossi sono quelli relativi alle evidenze contabili degli anni 2017 e 2018 con particolare riferimento alla irrecuperabilità dei crediti e alla valutazione delle rimanenze.

La ricorrente giustifica la riduzione dei valori in ragione della indicazione nell’ultimo bilancio di valori maggiormente aderenti con la stima di realizzo e, per quanto riguarda i numeri concordatari, determinati in via prudenziale sulla scorta delle valutazioni effettuate dal p.i. Prof. Terribili per le rimanenze e in contraddittorio con l’attestatore per quanto riguarda i crediti commerciali. Le differenze di valore rispetto ai dati contabili del 2017 sono dovute, oltre al normale processo di utilizzo delle rimanenze ed incasso dei crediti, a riduzioni di valore di realizzo dei beni e diritti in questione.

Vediamo nel dettaglio i singoli profili.

a) I CREDITI IRRECUPERABILI.

Alla data del 31.12.2017 i crediti commerciali della Conceria Gardenia ammontavano ad euro 752.649,00, come risulta dal relativo bilancio depositato.

Nel corso del 2018, a seguito di effettivi incassi e sostanziale cessazione dell’attività, i crediti commerciali si sono ridotti ad euro 537.970,31. Tali crediti sono stati portati a perdita per un ammontare di euro 418.501,40. La rilevazione della perdita è stata effettuata nei confronti di quelle società debitorie per le quali risulta aperta una procedura concorsuale maggiore, risultano cancellate dal registro delle Imprese competente, risultano aver cessato l’attività o non hanno più presentato il bilanci da diversi anni.

Non è stato chiarito se tale irrecuperabilità poteva essere accertata anche in epoca anteriore.



I crediti iscritti in contabilità, a seguito della rilevazione delle suddette perdite si sono quindi ridotti ad euro 119.468,91. A fronte di tali importi la società ha appostato un fondo svalutazioni per tutte quelle posizioni considerate di difficile realizzo, senza tuttavia, rinunciare al diritto di credito. Tale fondo è stato appostato sulla base degli importi considerati esigibili ai fini del piano. Da qui l'importo esigibile dei crediti appostati in bilancio pari ad euro 12.378,38. Nella propria relazione l'attestatore ha ulteriormente sottoposto a stress test il valore dei crediti concludendo per una esigibilità ridotta ad euro 4.000,00.

La riduzione dei crediti, quindi, sarebbe dovuta al regolare incasso degli stessi per un importo di circa 200.000 euro, alla rilevazione della perdita per le posizioni inesigibili sulla base di dati oggettivi ricavabili dalle competenti Camere di Commercio e alla valutazione prudenziale ai fini del concordato.

b) LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE.

Anche con riferimento alle rimanenze di prodotti finiti e di merci la riduzione del valore che si registra in sede di piano concordatario avrebbe natura valutativa senza implicare alcuna riduzione anomala di quantità non supportata da fatturazione.

Alla data del 31.12.2017 le giacenze di magazzino, come da bilancio depositato, risultavano pari ad euro 1.385.301,00.

In sede di piano concordatario le giacenze, alla data del 31 dicembre 2018, vengono periziate dal Prof. Terribili per un valore di euro 252.931,00

Se si analizzano il libro inventari al 31.12.2017 e la perizia del prof Terribili si può osservare, a detta della proponente, che il minor valore dei beni è legato, essenzialmente, alla riduzione di valore degli stessi. Mentre infatti nel bilancio al 31.12.2017 le giacenze erano stimate con un criterio di funzionalità delle stesse all'attività d'impresa, nel piano di concordato le stesse vengono valutate al valore di realizzo, ben inferiore sia con riferimento al prodotto finito sia con riguardo alle materie prime.

I ricavi realizzati nel 2018 sono compatibili con la riduzione quantitativa delle giacenze mentre l'ulteriore riduzione di valore è legata, essenzialmente, a diversi criteri di valutazione adottati.

In particolare i materiali di consumo, completamente deprezzati dal perito incaricato, erano stati valutati, al 31 dicembre 2017, in euro 164.982,00. Tali materiali, divenuti ormai inutilizzabili hanno perso qualsiasi valore di realizzo.

Le materie prime erano state valutate, al 31.12.2017 adottando un costo unitario medio di 35 euro, mentre, a valori di effettivo realizzo, il prof. Terribili ha utilizzato un prezzo medio di 11 euro.



Quanto ai prodotti finiti, il prezzo medio utilizzato in sede di inventario si aggira intorno ai 34 euro mentre il perito ha adottato una valutazione prudentiale, di circa 11 euro al metro quadro. La società produce l'inventario al 31 dicembre 2017 e l'estratto della perizia del prof. Terribili al fine di dimostrare la continuità negli anni delle giacenze di magazzino (produce inoltre l'inventario al 31.12.2016 ed il verbale di constatazione della Agenzia delle Entrate per l'anno 2014).

RILIEVO N.3

Quanto al rilievo sullo stato di insolvenza già esistente la proponente nulla osserva limitandosi ad escludere la capienza patrimoniale del legale rappresentante e quindi la convenienza economica della azione di responsabilità per la massa dei creditori.

Infatti la signora Mirna Pelacani, attuale Liquidatore della società, ha rivestito la carica di Amministratore Unico della SRL dal 21 gennaio 2010 al 1 agosto 2018, con la conseguenza che la predetta amministratrice sarebbe l'unico soggetto in ipotesi responsabile del presunto ritardo nella emersione dello stato di insolvenza.

La proposta di concordato, anche all'esito dei chiarimenti resi, deve ritenersi ancora affetta da profili di inammissibilità non avendo superato adeguatamente i profili di criticità nn. 1 e 3 in premesse.

RILIEVO N. 1

Il quarto comma dell'art. 160 introdotto dalla riforma del 2015 prevede: “[i]n ogni caso la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis”, per cui, contrariamente all’orientamento della Corte di Cassazione preriforma sull’assenza di vincolatività della percentuale di soddisfazione indicata⁵¹, la proposta deve indicare la minima percentuale garantita.

Inoltre all’art. 161, comma 2, lett. e), si afferma: “in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore” evitando così proposte vaghe ed aleatorie, richiedendo al debitore maggiore certezza nella proposta. Il primo articolo con l’espressione “deve assicurare il pagamento”, ed allo stesso modo l’art. 161, comma 2, lett. e), con “si obbliga ad assicurare” Il verbo assicurare impone, a parere di questo Collegio, la necessità che la proponente sia sottoposta al vincolo di rendere certo un pagamento non inferiore al 20%, con la conseguenza che pur non introducendo uno specifico obbligo in tale senso, la misura minima dovrebbe



essere oggetto di una fattibilità rinforzata, caratterizzata da una certezza ulteriore rispetto alla mera fattibilità secondo le regole probabilistiche.

Tale certezza deve essere individuata nella proposta e, nello specifico, nella dettagliata e affidabile redazione del piano del debitore e nell'attestazione rilasciata. La relazione pertanto non deve prospettare il raggiungimento della percentuale come probabile, ma deve attestare, sulla base di dati certi e verificati, che tale forma di soddisfazione sia raggiungibile, con la sola esclusione dell'intervento di casi eccezionali che ne determinino l'impossibilità.

Come precisato in dottrina, si ritiene che una relazione del professionista particolarmente aggravata dia ai creditori maggiori garanzie di un'obbligazione del debitore senza un patrimonio ulteriore posto a garanzia dell'adempimento della percentuale.

Nel caso che ci occupa è la stessa relazione del professionista a nutrire dubbi in relazione alla possibilità di assicurare il realizzo delle somme dalla vendita dei beni strumentali e materiali.

In assenza di tale attestazione non è possibile giungere ad una valutazione positiva di ammissibilità

RILIEVO N. 3

Resta fermo, a prescindere dalla non convenienza economica riscontrata dalla proponente, il rilievo temporale circa la attualità dello stato di crisi e la esistenza del presupposto per accedere alla procedura concordataria.

Tali profili giustificano la declaratoria di inammissibilità

PTM

Visti gli articoli 160, 161, 162 e 163 l.f.

DICHIARA

Inammissibile la proposta di concordato presentata dalla **CONCERIA GARDENIA SRL IN LIQUIDAZIONE** con sede in Via Verdi n. 5 Porto Sant'Elpidio (FM) (partita IVA 01397230440) in persona del liquidatore Mirna Pelacani nata a Civitanova Marche il 17 agosto 1965 (C.F. PLCMRN 65M57C770J)

Si comunichi alla società ricorrente e al C.G. e al PM in sede anche ai fini della attivazione dei poteri ex art 6 l.f.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 15 ottobre 2019

Il Giudice Est

Il Presidente

Dott. Chiara D'ALFONSO

Dott. Bruno Castagnoli

